



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**STRUTTURA:** Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

**OGGETTO:** dipendente (matricola 53643), a tempo indeterminato, concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 .

**IL DIRIGENTE APICALE**

**PREMESSO** - che con istanza del 10.09.2018, la dipendente (matricola 53643), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di 97 giorni a decorrere dal **08.10.2018 al 12.01.2019** compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

**CONSTATATO** - che con Determinazione Dirigenziale, n. 764 del 09.07.2018, di questa Direzione Amministrativa, alla dipendente in argomento, sono stati già concessi per il congiunto in argomento, i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, fino alla data di revisione prevista per il mese di maggio 2020;

**ATTESE** – le disposizioni di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ;

**VISTA** - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio, n. 119, che:

- il soggetto con handicap non presta attività lavorativa;
- l'altro genitore non intende avvalersi dei benefici in questione nel medesimo periodo
- l'istante è residente con il soggetto affetto da handicap ;
- di essere l'unico familiare che presta, assistenza con sistematicità ed adeguatezza;
- lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

**VISTA** – la Circolare Esplicativa n. 1 del 21/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che testualmente recita:“... *ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro il familiare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili*”;

**CONSTATATO** – che dalla documentazione agli atti, la dipendente (matricola 53643), non ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito, per il congiunto in argomento;

**RITENUTO** - potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 ;

**ACQUISITI** - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente (matricola 53643), inviata in data 10/09/2018 e concedere alla stessa il periodo di congedo retribuito di 97 giorni a decorrere dal **08.10.2018 al 12.01.2019** compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza congiunto, riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap, con accertamento di revisione previsto per il mese di **maggio 2020**;
- 2) di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento la dipendente (matricola 53643), fruirà di un periodo di congedo **97 gg.**, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni) , così come sancito dal comma 5<sup>^</sup> del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

- 3) di precisare che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa, **l'indennità (€ 36,066.00) e la contribuzione figurativa (€ 11.902,00)** spettano fino ad un importo complessivo massimo di **€ 47.968,00** annui, giusta Circolare INPS n. 13 del 26/01/2018 e n. 61 del 04/04/2018; di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie della 13<sup>a</sup> mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
- 4) di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie della 13<sup>a</sup> mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
- 5) di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*